

Sentenza del 12/09/2003 n. 13399 - Corte di Cassazione**Intitolazione:**

Accertamento - Accertamento induttivo - Societa' di capitali - Presunzione legale di distribuzione di utili ai soci appartenenti ad una stretta cerchia di persone - Possibilita'.

Massima:

Nel caso di societa' di capitali, pur non sussistendo - a differenza della societa' di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, viene generalmente ammesso che l'appartenenza della societa' ad una stretta cerchia di persone possa costituire, sul piano degli indizi, prova della loro avvenuta distribuzione. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

FATTO

Con avviso di accertamento, notificato il 25 febbraio 1991, l'Ufficio II.DD. di Sora rettificava il reddito imponibile dichiarato da A.F. per l'anno 1986, elevandolo a L. 46.598,000; cio' a seguito di altro accertamento compiuto dallo stesso ufficio nei confronti della societa' P.E. srl, della quale la F. era socia per una quota pari ad un sesto, accertamento con il quale aveva maggiorato il reddito di detta societa' di L. 154.012.000, donde la presunzione che tale maggior reddito fosse stato distribuito tra i soci in proporzione delle rispettive quote, trattandosi di societa' a ristretta base societaria e tra nuclei familiari.

Avverso detto atto la contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.T. di primo grado di Cassino, chiedendone l'annullamento in quanto, essendo la societa' costituita da soci di diversi nuclei familiari, non poteva ricorrere l'ipotesi della c.d. societa' di capitali a carattere familiare che presuppone l'unicita' di tale nucleo. La C.T. adita accoglieva parzialmente la domanda e riduceva il reddito in proporzione a quello gia' ridotto dalla stessa Commissione a seguito di analogo ricorso proposto dalla societa'.

Avverso detta decisione proponevano distinti appelli l'Ufficio e A.F., insistendo, l'uno, sul ristretto numero dei soci e sul carattere familiare della societa' ed eccependo, l'altra, che il maggior reddito accertato a carico della societa' si riferiva a poste contabili per spese sostenute ma fiscalmente non deducibili per cui non potevano costituire quote di reddito imputabili ai soci. La C.T.R. dei Lazio, su richiesta delle parti, all'udienza del 9 aprile 1997, sospendeva il giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo al reddito societario. A seguito della

dichiarazione della legittimita' dell'accertamento effettuato dall'Ufficio
 in capo alla societa' nei limiti di cui alla legge n. 413/1991, la C.T.
 R.,
 con sentenza del 21 dicembre 1998, accoglieva l'appello dell'Ufficio
 in
 proporzione al reddito definitivamente accertato in capo alla societ
 a',
 respingendo quello incidentale della contribuente.
 Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione A.
 F.,
 articolando due motivi; resiste con controricorso il Ministero de
 lle
 finanze, in persona del Ministro pro tempore, contrastando quanto ex adve
 rso
 sostenuto.

DIRITTO

Con il primo motivo la contribuente denuncia la nullita' dell'avviso
 di
 accertamento per carenza di motivazione per essere tale atto basato s
 olo
 sull'assunto che, essendo la titolare partecipe per un sesto delle qu
 ote
 della P.E. ed essendo la societa' circoscritta a pochi soci tra nuc
 lei
 familiari, era da presumere che il reddito societario fosse st
 ato
 interamente ripartito tra i soci; non potevano, invece, essere consider
 ati
 pochi sei soci per di piu' appartenenti a tre diversi nuclei famili
 ari
 estranei tra loro, per cui nei confronti di tale societa' non poteva val
 ere
 la presunzione di distribuzione degli utili scartati in capo
 ai
 partecipanti, dovendo l'Amministrazione finanziaria provare de
 tta
 distribuzione o fornire indizi gravi e precisi dinanzi ai quali
 i
 contribuenti ne avrebbero potuto dimostrare l'inattendibilita'.

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione di legge (artt.
 101
 Cost., 5 DPR n. 597/1973 e 42 DPR n. 917/1986) in quanto il giudice d
 eve
 giudicare in base alle norme vigenti e, nel caso di specie, aveva trascur
 ato
 che in una societa' di capitali e' necessaria, a noma dell'art. 45 cita
 to,
 l'effettiva percezione degli utili da parte dei soci, circostanza questa
 non
 provata dall'Ufficio; non e' applicabile, invece, l'art. 5 DPR n. 597/1
 973
 che dispone, per i redditi delle societa' di persone, l'imputabilita'
 di
 tali utili ai soci indipendentemente dalla loro percezione.

Le due censure da esaminarsi congiuntamente, stante la loro stre
 tta
 connessione logica, sono infondate.

Non vi e' dubbio che nella specie trattasi di una societa' a ristre
 tta
 base societaria, essendo costituita da tre coppie di coniugi, e, pertan
 to,
 e' legittimo l'accertamento fiscale basato su tale incontrovertibile dato
 di

fatto dal quale trarre la logica presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci.

Nel caso di società di capitali, pur non sussistendo - a differenza delle società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, viene generalmente ammesso che l'appartenenza della società ad una stretta cerchia di persone possa costituire, sul piano degli indizi, prova dell'avvenuta distribuzione. La correttezza logico - giuridica di tale criterio d'imputazione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali è stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte e tale presunzione non viola il divieto di praesumptis de praesumpto poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi determinati nei confronti della società di capitali, ma dalla ristrettezza della base societaria e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che in tal caso normalmente caratterizza la gestione sociale (Si vedano, ex plurimis, le sentenze 25 maggio 1995, n. 5729, 3 marzo 2000, n. 2390, 9 marzo 2000, n. 2606 e 1 febbraio 2002, n.7174).

Peraltro, l'Amministrazione finanziaria, nel valutare i redditi dei contribuente derivanti dalla partecipazione agli utili di società di capitale, deve provare l'effettiva percezione di questi da parte del socio e tale dimostrazione può essere data mediante le risultanze di bilancio ovvero attraverso elementi presuntivi, rispondenti ai caratteri di cui all'art. 2729 c.c., derivanti anche dall'inattendibilità del bilancio della società, a seguito dell'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria circa i maggiori utili non risultanti in bilancio, restando, per contro, a carico dei soci dimostrare che gli utili hanno avuto una destinazione diversa dalla distribuzione.

Costituisce, inoltre, un insindacabile apprezzamento di fatto del giudice del merito, quello relativo alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità di tale presunzione ed al mancato superamento di questa parte degli oneri della prova contraria per cui in assenza di valida indicazione di una diversa destinazione, deve ritenersi che i ricavi non contabilizzati siano confluiti tra gli utili ripartiti ai soci.

All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, che liquida in euro 1.000, di euro 900 per onorari, oltre
gli importi prenotati a debito.